



**COMUNE DI BERNAREGGIO**  
(Provincia di Monza e della Brianza)

**Regolamento**  
**per l'applicazione della**  
**Tariffa di Igiene Ambientale (TIA)**

Approvato con delibera C.C. n°63 del 20/12/2002  
Modificato con delibera C.C. n°84 del 23/12/2003  
Modificato con delibera C.C. n°25 del 19/04/2010

## **INDICE**

### **CAPO I – ISTITUZIONE DELLA TARIFFA**

- Art. 1 Contenuto del Regolamento
- Art. 2 Piano Finanziario
- Art. 3 Istituzione della Tariffa
- Art. 4 Tariffa di riferimento
- Art. 5 Determinazione della Tariffa
- Art. 6 Articolazione della tariffa

### **CAPO II – UTENZE E SUPERFICI UTILI**

- Art. 7 Presupposti per l'applicazione della Tariffa
- Art. 8 Soggetti passivi
- Art. 9 Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 10 Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 11 Assegnazione delle utenze non domestiche alle classi di attività
- Art. 12 Utenze non stabilmente attive
- Art. 13 Superficie utile

### **CAPO III – DENUNCE, RIDUZIONI, ESCLUSIONI**

- Art. 14 Denunce
- Art. 15 Riduzioni di Tariffa
- Art. 16 Particolari situazioni di Tariffa
- Art. 17 Tariffa giornaliera
- Art. 18 Esclusioni ed esenzioni dalla Tariffa
- Art. 19 Poteri di controllo

#### CAPO IV – RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 20 Applicazione della Tariffa

Art. 21 Riscossione della tariffa

Art. 22 Attività di accertamento

Art. 23 Rimborsi e conguagli

Art. 24 Sanzione

#### CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 25 Adempimenti del Comune

Art. 26 Norme transitorie

Art. 27 Rinvio al altre disposizioni di legge e regolamentari

Aprile 2010

## **CAPO I – ISTITUZIONE DELLA TARIFFA**

### **Articolo 1**

#### **Contenuto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall'art. 49 del Decreto legislativo 05 febbraio 1997, n. 22 e dal DPR 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni e integrazioni, stabilendo in particolare condizioni, modalità e obblighi per la sua applicazione nonché le misure sanzionatorie in caso di inadempienze.
2. La tariffazione si conforma al metodo contenuto nel D.P.R. 158/1999 in attesa dell'emanazione del metodo previsto dall'art. 238 comma 6, del D. Lgs. n. 152/2006.

### **Articolo 2**

#### **Piano Finanziario**

1. Ai fini della determinazione della Tariffa ai sensi dell'articolo 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22/97, il Comune approva il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani tenuto conto delle forme di gestione dei vari servizi di igiene ambientale.
2. Il Piano Finanziario, definito dall'art. 8 del DPR 158/99, comprende, in linea generale:
  - a) il piano finanziario degli investimenti;
  - b) la specifica dei beni e dei servizi disponibili di proprietà / erogati sia dal Comune che da terzi;
  - c) le risorse finanziarie necessarie.
3. Il Piano Finanziario è corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
  - a) il modello gestionale e organizzativo;
  - b) il sistema di raccolta e smaltimento;
  - c) gli obiettivi dell'Amministrazione comunale.
4. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al primo consuntivo utile e le relative

motivazioni. Saranno imputati nel Piano Finanziario del primo esercizio utile:

- rettifiche di inferiori entrate derivanti da comprovati eventi imprevedibili e contingenti, non dipendenti dal gestore;
- costi di gestione del servizio superiori a quelli preventivati;
- costi non previsti del livello del servizio offerto alle utenze domestiche e non domestiche.

### **Articolo 3**

#### **Istituzione della Tariffa**

1. Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, effettuata dal Comune in regime di privativa, è istituita la Tariffa prevista dal comma 2 dell'art. 49 del D.Lgs. 22/97 e determinata in base alla Tariffa di riferimento ai sensi dell'art. 2 del DPR 158/99.

### **Articolo 4**

#### **Tariffa di riferimento**

1. La Tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della Tariffa da parte del Comune.
2. La Tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al DPR 158/99.

### **Articolo 5**

#### **Determinazione della Tariffa**

1. La Tariffa è determinata tenuto conto del Piano Finanziario degli interventi relativi alla gestione dei servizi, nonché degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi forniti e al tasso di inflazione programmato.
2. Il gettito complessivo annuo della Tariffa deve garantire la completa copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 22/97.
3. La Tariffa è composta:

- a) *da una parte fissa*, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti,
- b) *da una parte variabile*, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
4. Le voci di costo da coprire rispettivamente attraverso la parte fissa e la parte variabile della Tariffa sono indicate al punto 3 dell'allegato 1 del DPR 158/99.
  5. La Tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani e assimilati, esclude il servizio relativo agli imballaggi di cui al Titolo II del D. Lgs. 22/97, e sono pertanto a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi previsti al comma 9 dell'art. 38 del D. Lgs. 22/97.
  6. La Tariffa è commisurata ad anno solare ed ad essa corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale.
  7. Contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo di ciascun esercizio finanziario, il Comune delibera le tariffe per ogni tipologia di utenza, da applicare nell'anno di riferimento dell'esercizio, nonché l'entità delle riduzioni di cui al successivo art. 16.  
La deliberazione deve indicare gli elementi di quantificazione delle diverse tipologie di tariffe così come definiti dal DPR 27 aprile 1999, n.158.
  8. La Tariffa è soggetta al tributo ambientale da riversare alla Provincia, di cui all'art. 49, comma 17, del D. Lgs 22/97.
  9. In caso di mancata deliberazione entro la data prevista per l'approvazione del bilancio di previsione, si intendono prorogate le misure tariffarie vigenti.
  10. La tariffa può comunque essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario in presenza di fatti rilevanti ed eccezionali, senza effetto retroattivo.

## **Articolo 6**

### **Articolazione della Tariffa**

1. La Tariffa, determinata ai sensi del precedente art. 5, è articolata nelle varie fasce di utenza domestica e non domestica.
2. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la Tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'articolo 49, comma 10, del D. Lgs. 22/97 e dall'art. 4, comma 2, del DPR 158/1999.  
La predetta agevolazione viene stabilita annualmente con la deliberazione che determina la Tariffa, tenendo conto dei risultati conseguiti l'anno precedente in merito alle raccolte differenziate.

3. La Tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, e in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo le modalità eventualmente stabilite nel regolamento relativo alla gestione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati e per le raccolte differenziate, così come è previsto dall'art. 21, secondo comma, del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

## **CAPO II – UTENZE E SUPERFICI UTILI**

### **Articolo 7**

#### **Presupposti per l'applicazione della Tariffa**

1. La Tariffa è dovuta per l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte ad uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, che possono produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati, di cui all'art. 7 del D. Lgs. 22/97, comma 2, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.
2. Per l'abitazione colonica o altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la Tariffa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto sulla strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.
3. La Tariffa non è dovuta per le parti comuni degli edifici in condominio di cui all'art. 1117 c.c., è invece dovuta per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati o di multiproprietà.
4. La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della tariffa.

### **Articolo 8**

#### **Soggetti passivi**

1. La Tariffa è dovuta da coloro che occupano o conducono i locali e le aree scoperte, di cui al precedente art. 7, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.  
Ai soli fini applicativi della Tariffa, per nucleo familiare si intende il numero complessivo di occupanti l'abitazione, ancorché costituito dalla eventuale somma di più nuclei familiari anagraficamente distinti.
2. Il titolo dell'occupazione è determinato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dalla locazione, dall'affitto, dal comodato e comunque dalla detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
3. Per il pagamento della tariffa riguardante i locali di abitazione, affittati ad uso foresteria o con mobilio, è responsabile anche il proprietario dei medesimi.
4. Per le parti comuni del condominio l'obbligo di corrispondere la Tariffa riguarda unicamente chi detiene in via esclusiva i relativi locali ed aree.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di eventuali centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto obbligatorio riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.
6. Il Comune può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento della Tariffa previsto dal comma 3, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio e/o ad eventuali centri commerciali integrati.
7. Nel caso di disponibilità di locali od aree assoggettabili alla Tariffa con utilizzazione inferiore all'anno, obbligato al pagamento della Tariffa è il proprietario oppure il titolare del diritto reale di godimento su tali immobili.

## **Articolo 9**

### **Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche**

1. Stabilito, ai sensi del precedente art. 5, l'importo complessivo dovuto a titolo di parte fissa dalla categoria delle utenze domestiche, per determinare la parte da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento, che tiene conto del numero dei componenti del nucleo familiare e della superficie dell'immobile occupato o condotto, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al DPR 27 aprile 1999, n. 158.

Fatto salvo quanto disposto dagli artt. 14 e 20, il numero dei componenti il nucleo familiare che sarà assunto come base per il calcolo tariffario relativamente al periodo di riferimento, sarà quello derivante dalle risultanze anagrafiche a seguito dell'aggiornamento effettuato prima dell'emissione degli avvisi di pagamento.

Le variazioni denunciate oltre a tale termine, saranno prese quale base di calcolo per l'emissione successiva relativamente al periodo dichiarato.

Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare e fatte salve le scadenze temporali di cui al comma precedente, si fa riferimento, per le persone residenti nel Comune, alle risultanze anagrafiche, mentre per quelle non residenti ricorre l'obbligo della denuncia originaria o di variazione di cui al successivo art. 14 nel rispetto delle scadenze di cui al capoverso precedente -

2. La parte variabile della Tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per kg prodotto da ciascuna utenza. Sino a quando il Comune non avrà sperimentato tecniche di calibratura degli apporti di ogni singola utenza, verrà applicato un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione di rifiuti, desumibile dal Modello di Dichiarazione Unico (MUD) dell'anno precedente.  
La quota relativa alla singola utenza viene determinata applicando i coefficienti di produttività secondo la procedura indicata nell'allegato 1 al DPR 27 aprile 1999, n. 158.

## **Articolo 10**

### **Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche**

1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere la parte fissa della Tariffa è attribuita sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a Tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al DPR 27 aprile 1999, n. 158.  
Fino all'adozione di sistemi di misurazione, il Comune applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq. ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nell'allegato 1 del DPR 27 aprile 1999, n.158.

## **Articolo 11**

### **Assegnazione delle utenze non domestiche alle classi di attività**

1. Per la classificazione delle categorie delle utenze non domestiche il Comune adotta le categorie definite nell'Allegato 1 al presente Regolamento. Le attività non comprese nella elencazione suddetta sono associate alla classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione dei rifiuti. Si riserva peraltro, dopo un congruo periodo di sperimentazione del nuovo regime tariffario ed in relazione alle tipologie ed alle caratteristiche delle attività presenti sul territorio, di accorpate o suddividere per gruppi omogenei le voci previste nella tabella medesima.
2. Ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento alle certificazioni rilasciate dagli organi competenti relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempre ché

tali certificazioni non contrastino con la reale attività esercitata, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale desunta dai certificati camerati.
4. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (vendita, esposizione, deposito, ecc.) fatta eccezione per le superfici destinate esclusivamente ad uffici direzionali, amministrativi, ecc. solo se separate dall'immobile principale.  
Saranno invece applicate tariffe diverse nel caso di più attività differenti e nettamente distinguibili che fanno capo al medesimo soggetto, pure se insistenti sulla medesima area.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

## Articolo 12

### Utenze non stabilmente attive

1. Per "utenze non stabilmente attive", di cui all'art. 7, comma 3, del DPR 158/99, si intendono:
  - a. **quanto alle utenze domestiche:** le abitazioni tenute a disposizione da soggetti non residenti nel Comune per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione:
    - che vengano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 183 giorni;
    - che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;
    - che detta denuncia contenga l'indicazione del comune di residenza dell'utente e degli altri utilizzatori dell'immobile nonché la dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato
  - b. **quanto alle utenze non domestiche:** i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionali occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

## **Articolo 13**

### **Superficie utile**

1. Concorrono a formare la superficie utile:
  - per i locali, tutti i vani che compongono l'immobile
  - per le aree scoperte ad uso privato, le superfici operative delle stesse limitatamente al 50%, peraltro con esclusione di quelle adibite a verde o che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a Tariffa, nonché le superfici di viabilità automobilistica interna delle utenze non domestiche.
2. La superficie dei locali è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare, mentre per le aree operative è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto di eventuali costruzioni che vi insistono.
3. La misura complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato a seconda che la frazione sia superiore o inferiore al mezzo mq.
4. La Tariffa è dovuta anche se gli immobili o le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso. Gli immobili adibiti ad abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di allacciamento elettrico ed arredamento. Gli immobili e le aree di diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di impianti e/o di arredamenti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.
5. Le superfici coperte sono computabili solo qualora abbiano una altezza pari o superiore a metri 1,50.  
Le superfici con altezza inferiore a metri 1,50 non vengono considerate.
6. Sono fatte salve, quanto alla determinazione delle superfici assoggettabili, le eccezioni disciplinate dal successivo art. 18, punto 3.

## CAPO III – DENUNCE, RIDUZIONI, ESCLUSIONI

### Articolo 14

#### Denunce

1. I soggetti di cui al precedente art. 8 devono presentare al Comune, **entro 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o detenzione**, denuncia unica dei locali ed aree assoggettabili siti nel territorio del Comune. La denuncia può essere redatta su appositi modelli messi a disposizione degli utenti presso gli Uffici Comunali.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di assoggettabilità rimangano invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme ed entro il termine di 60 giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione e al numero di componenti del nucleo familiare che comporti una variazione dell'ammontare della Tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione della Tariffa stessa.
3. Ogni variazione che dovesse intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la composizione della Tariffa (modificazioni della composizione del nucleo familiare, modificazioni delle superfici dei locali e aree scoperte, modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, ecc.), dovrà in ogni caso essere comunicata entro i 60 giorni successivi alla data dell'intervenuta variazione.  
Le comunicazioni di ospitalità non daranno luogo a variazioni del nucleo familiare se non regolarizzate anagraficamente o con denuncia del contribuente
4. La denuncia, originaria o di variazione per le utenze domestiche, deve contenere:
  - l'indicazione dei dati identificativi (cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo e codice fiscale) del soggetto che la presenta;
  - il cognome e nome (o la ragione sociale) del proprietario dell'immobile ed il suo indirizzo, se diverso dal soggetto che presenta la denuncia;
  - il numero complessivo degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti;
  - l'ubicazione e la superficie dei singoli locali ed aree denunciati, nonché la data di inizio dell'occupazione o conduzione;
  - l'eventuale presenza di locali o aree esclusi dall'applicazione della Tariffa.

5. La denuncia, originaria o di variazione per le utenze non domestiche, deve contenere:
  - l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta (rappresentante legale od altro);
  - l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica (Ente, Istituto, Associazione, Società, ed altre organizzazioni): denominazione e scopo sociale o istituzionale, codice fiscale/partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede principale, legale o effettiva, nonché cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale delle persone che ne hanno la rappresentanza e/o l'amministrazione;
  - l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché la data di inizio dell'occupazione e conduzione;
  - la disponibilità e superficie di locali o aree esclusi dalla Tariffa.
  - La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
6. All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia. In caso di spedizione, la dichiarazione si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale o, se inviata tramite fax, il giorno del suo ricevimento.
7. La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere denunciata su apposito modulo oppure con dichiarazione di autocertificazione al Comune, appena intervenuta e comunque entro 60 giorni dal suo verificarsi.
8. Le denunce di cui ai commi precedenti produrranno i loro effetti modificativi sul calcolo tariffario già dalla prima emissione di avvisi di pagamento utile. In caso contrario gli effetti modificativi sul calcolo tariffario avranno efficacia dal successivo periodo.
9. In caso di denuncia tardiva, il Comune, o il soggetto cui sarà affidata la riscossione, provvederà ad emettere avviso di pagamento ed a riscuotere l'importo dovuto:
  - a) dalla data della denuncia, nel caso di minore introito per l'Ente
  - b) dalla data in cui si è effettivamente verificato l'evento che determina l'applicazione della tariffa, nel caso di maggiore introito per l'Ente.
10. Il Comune si riserva di procedere alla verifica circa la veridicità delle denunce presentate dagli utenti e, se del caso, rettificare i dati per i quali sia accertata la non conformità all'effettivo stato di fatto.
11. Allo stesso modo, a prescindere dalle variazioni denunciate, il Comune si riserva di procedere all'effettuazione di variazioni d'ufficio sulla base dei dati in possesso degli uffici comunali, in applicazione a quanto disposto dallo Statuto del contribuente, dandone comunicazione all'utente.

## **Articolo 15**

### **Riduzioni di Tariffa**

1. La Tariffa viene applicata in misura ridotta nei seguenti casi:
  - a) Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati ai sensi dell'art. 21, comma 2 lettera g) del D. Lgs. 22/97, che dimostri di effettuarne il recupero, mediante attestazione del soggetto che vi provvede, ha diritto ad una riduzione della parte variabile della Tariffa. Detta riduzione sarà proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al recupero, nei limiti di cui al successivo comma 2.
  - b) Per tipologie di utenza con superfici suscettibili di produzione documentata di rifiuti pericolosi, o speciali non assimilati agli RSU, difficilmente identificabili rispetto alle altre superfici, sarà possibile applicare un coefficiente di riduzione esclusivamente per tali superfici pari al 30% della parte variabile.
  - c) In caso di attivazione da parte del Comune della regolamentazione delle attività di compostaggio domestico, la Tariffa potrà essere ridotta di un coefficiente pari al 20% sulla parte variabile per quelle utenze che praticano tale attività.
2. Le riduzioni della Tariffa previste si sommano: non potranno comunque superare una riduzione complessiva del 50%, sempre riferita alla quota variabile.
3. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivanti da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della Tariffa.

## **Articolo 16**

### **Particolari situazioni di Tariffa**

1. Per le utenze non stabilmente attive di cui all'art. 12, la minor produzione di rifiuti viene considerata, utilizzando nel calcolo della Tariffa per le utenze domestiche e non domestiche i valori dei coefficienti di produzione di rifiuti, rispettivamente  $K_b$  o  $K_d$ , previsti nell'Allegato 1 del DPR 158/99, operando una riduzione del 20%.

2. Sono inoltre soggetti a Tariffa ridotta, commisurata alla sola quota fissa:
  - i locali e le aree che risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano supportate da idonea documentazione e debitamente riscontrate;
  - le abitazioni di anziani ricoverati in Istituto con residenza a Bernareggio calcolando il nucleo familiare come da residenza (uno);
  - le abitazioni di anziani ricoverati in Istituto con residenza nel luogo di cura per pari condizione nucleo (uno);
  - locali non occupati (come da art. 13 comma 4);
  - le sole unità immobiliari costituite da box e cantine occupate da utenti che non siano né residenti né occupanti alcuna altra unità immobiliare all'interno del territorio comunale.
3. Sono altresì soggetti a Tariffa ridotta gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi (riduzione del 20%).

## **Articolo 17**

### **Tariffa giornaliera**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la Tariffa da applicare in base alla Tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso non superiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla Tariffa, rapportata a giorno, della Tariffa annuale relativa alla categoria attribuita con i criteri di cui al precedente articolo 11, comma 1 e applicando un coefficiente di aumento pari al 50%.
3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa da effettuare all'atto dell'occupazione, cui seguirà emissione di avviso di pagamento.
4. Non si darà luogo a emissione di avviso di pagamento quando l'importo dovuto risulti inferiore a Euro 12.

## **Articolo 18**

### **Esclusioni ed esenzioni dalla Tariffa**

1. Non sono soggetti alla Tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura quali:

- i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva.

Sono invece soggetti alla Tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;

- le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana.
- le cantine, i ripostigli e le soffitte delle abitazioni, con limitazione alla parte di superficie delle stesse avente altezza inferiore a metri. 1,50 come previsto al comma 4 del precedente art. 13.
- le aree che costituiscono accessori e pertinenze, come previsto al comma 3 dell'art. 49 del D. Lgs. 22/1997.

Non sono altresì soggetti alla Tariffa:

- a) fabbricati di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo, o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- b) i locali e le aree diversi da quelli sopra indicati che per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti (riferimento art. 13 comma 4).
- c) le aree occupate temporaneamente per spettacolo viaggiante in occasione di sagre, fiere e manifestazioni varie.

Le circostanze di cui ai punti a) e b) comportano la non assoggettabilità alla Tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

2. Sono esclusi dalla Tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privata

comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

3. Sono escluse, limitatamente alla parte variabile, le superfici ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Rientrano in questa categoria:

- a) le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Sono invece soggette alla Tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi – anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti - ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie.

Le eventuali modifiche riguardanti la destinazione d'uso delle superfici degli insediamenti produttivi dovrà essere documentata da relazione tecnica comprovante il ciclo produttivo.

- b) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

Sono invece soggetti alla Tariffa nell'ambito delle precisate strutture sanitarie: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla Tariffa.

- c) Le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano quegli altri rifiuti speciali di cui al 3° comma dell'art. 7 del decreto legislativo 05 febbraio 1997, n. 22.

- d) Le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece assoggettabili alla Tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.

4. I produttori di rifiuti speciali, di cui al comma 3, per ottenere l'esenzione prevista e per mantenerla, devono:
  - a) presentare all'Ufficio Ecologia, responsabile del servizio, comunicazione di smaltimento in proprio dei suddetti rifiuti
  - b) allegare una relazione sulla tipologia dei rifiuti
  - c) allegare una planimetria da cui risultino circoscritte, misurate ed evidenziate le aree produttrici di rifiuti speciali
  - d) tenere a disposizione degli uffici comunali la documentazione sui rifiuti speciali (registro carico e scarico e formulario identificazione dei rifiuti), prevista dalle vigenti norme
  - e) presentare una copia della denuncia annuale sui rifiuti prodotti e smaltiti prevista dalla legge n. 70/1994 (Modello Unico di Dichiarazione).
5. Si ha l'esenzione totale o parziale della tariffa, nei seguenti casi:
  - a) superfici di edifici e loro parti adibite al culto, nonché le superfici di locali strettamente connessi all'attività del culto stesso;
  - b) locali e le aree occupate o detenute da una determinata categoria di utenza, per cui il Comune ritenga di avvalersi della facoltà di prevedere esenzioni, parziali o totali, per particolari casistiche di socialità, previa specifica ordinanza del Sindaco.
6. Non sono altresì soggetti a Tariffa i locali e le aree che producono sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, in particolare le superfici adibite all'allevamento del bestiame o produttive di altri rifiuti agricoli naturali utilizzati nell'attività agricola.
7. L'esclusione di cui ai commi precedenti è riconosciuta soltanto a condizione che le indicate circostanze siano riportate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

## **Articolo 19**

### **Poteri di controllo**

1. Gli uffici dell'anagrafe, del commercio, dell'ufficio tecnico e della polizia locale sono tenuti, ciascuno per le proprie competenze, a collaborare nel flusso delle informazioni.

In particolare: l'Ufficio anagrafe deve garantire l'appropriata comunicazione delle variazioni mensili dei nuclei familiari (emigrazioni, immigrazioni, nascite, decessi, variazioni di indirizzo ecc).

Gli altri uffici, secondo le proprie competenze, hanno l'obbligo di garantire le comunicazioni per i nuovi insediamenti civili e produttivi, le variazioni per l'inizio e la cessazione delle attività.

Al fine di impedire l'evasione, gli altri uffici Comunali dovranno comunicare all'Ufficio incaricato della gestione TIA tutto quanto possa condurre ad una più precisa e completa identificazione dei soggetti passivi e della quantificazione tariffaria .

In modo particolare i responsabili del procedimento per:

- cessione dei fabbricati-
- registrazione anagrafe- stato civile- AIRE
- rilascio abitabilità e pratiche edilizie
- pratiche concernenti gli scarichi fognari e pratiche di igiene ambientale
- rilascio autorizzazioni commerciali
- tenuta di registri- elenchi di qualsiasi genere
- rilascio autorizzazioni passi carrabili

avranno cura specifica e particolare di segnalare formalmente e periodicamente i dati relativi.

2. Il gestore controlla il rispetto degli adempimenti a carico degli utenti e la veridicità di quanto dichiarato, attivando anche verifiche puntuali o a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

3. A tal fine è possibile in particolare:

- a) richiedere agli utenti l'esibizione di contratti di locazione, affitto, planimetrie, documenti o altri atti ovvero la presentazione di dichiarazioni autocertificative tenenti luogo dei documenti richiesti;
- b) richiedere notizie ed elementi agli occupanti o detentori oppure anche ai proprietari di locali e aree;

- c) utilizzare le informazioni fornite in occasione della stipula di contratti di fornitura di pubblici servizi;
  - d) accedere alle banche dati in possesso del Comune e degli enti erogatori di servizi a rete;
  - e) richiedere informazioni, atti e planimetrie agli amministratori di edifici condominiali, di centri commerciali integrati o di altri complessi immobiliari, in particolare sull'estensione, utilizzo e sugli occupanti di parti comuni o individuali.
4. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle utenze, effettuata anche in base alle convenzioni con soggetti abilitati, di cui all'art. 52, comma 5, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Comune può rivolgere all'utente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti entro un termine fissato.
  5. In caso di mancato adempimento da parte dell'utente alle richieste di cui al comma 4 nel termine concesso, il personale incaricato della rilevazione della superficie assoggettabile a Tariffa, munito di autorizzazione, previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica e a condizione che l'utente lo consenta, può accedere agli immobili soggetti alla Tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
  6. In caso di mancato consenso dell'utente od altro impedimento alla diretta rilevazione, la quantificazione della Tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile.
  7. Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati viene data comunicazione scritta agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione o, in caso contrario, a formulare entro lo stesso termine a pena di decadenza, eventuali osservazioni.
  8. Decorso tale termine, ed in assenza o accertata infondatezza di eventuali precisazioni dell'utente, il Comune o il soggetto cui sarà affidata la riscossione della Tariffa provvede al compimento degli atti necessari al recupero della tariffa non versata, nel rispetto della legislazione vigente.

## **CAPO IV – RISCOSSIONE E RIMBORSI**

### **Articolo 20**

#### **Applicazione della Tariffa**

1. La Tariffa è applicata e riscossa dal Comune o, se consentito dalla normativa, da altro soggetto in possesso di idonei requisiti.
2. Le variazioni rilevanti ai fini del calcolo della tariffa sono applicate, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 9 e 14, in proporzione al numero di giorni di effettiva vigenza.
3. La tariffa è applicata e riscossa in via ordinaria tramite avvisi di pagamento o bollette, inviati anche per posta semplice, suddividendo l'ammontare annuo della tariffa in due rate semestrali anticipate, con conguaglio annuale sulle utenze attive

### **Articolo 21**

#### **Riscossione della tariffa**

1. Gli importi dovuti per la tariffa, liquidati sulla base degli elenchi dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in appositi elenchi nominativi formati e sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo in oggetto.
2. Gli importi suddetti, sono riscossi direttamente dal Comune, ai sensi dell'art. 36 della Legge 388 del 23/12/2000, a seguito di spedizione di specifico avviso di pagamento contenente l'indicazione di quanto dovuto, in base alle seguenti modalità:
  - a) versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune;
  - b) altri sistemi telematici di pagamento;
  - c) il sistema della domiciliazione bancaria o postale.
3. Il pagamento dovrà essere effettuato con una delle modalità sopra indicate, unicamente tramite i bollettini trasmessi in allegato all'avviso di pagamento, entro 60 giorni dalla data di emissione dell'avviso di pagamento stesso.
4. La riscossione coattiva del tributo, può esser espletata con la procedura di cui al R.D. n. 639/1910 (ingiunzione fiscale) o, in alternativa, mediante ruolo esattoriale di cui al D.P.R. 602/73.

## **Articolo 22**

### **Attività di accertamento**

1. L'omessa o l'infedele presentazione della denuncia è accertata notificando all'interessato avviso di accertamento, formato nel rispetto di quanto prescritto all'art. 1, commi 161 e 162, della legge n. 296/2006, determinando distintamente le somme dovute per tariffa, interessi di mora e sanzioni.
2. L'omesso o tardivo o incompleto versamento è accertato notificando all'interessato avviso di accertamento, formato nel rispetto di quanto prescritto all'art. 1, commi 161 e 162, della legge n. 296/2006, determinando distintamente le somme dovute per tariffa, interessi di mora e sanzioni. 4. L'avviso di accertamento deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione (originaria, di variazione o di cessazione) o il pagamento (omesso, tardivo o incompleto) sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
3. Si procede a formare il titolo esecutivo nel caso di inutile decorso del termine di pagamento indicato negli avvisi di accertamento, da notificare a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo al giorno in cui detti atti sono divenuti definitivi.

## **Articolo 23**

### **Rimborsi e conguagli**

1. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno di elementi che influiscono sulla determinazione della tariffa sono di regola conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.
2. Il rimborso della Tariffa verrà disposto nei casi di errore o duplicazione degli importi versati, debitamente documentati.
3. I rimborsi di somme pagate e non dovute debbono essere richiesti, a pena di decadenza, entro cinque anni dal giorno di versamento.
4. Sull'istanza di rimborso si procede entro 180 (centottanta) giorni dalla data della richiesta. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi dalla data del versamento.
5. Per le utenze cessate non si dà luogo a conguaglio per importi inferiori a Euro 12.

## **Articolo 24**

### **Interessi e Sanzioni**

1. Gli interessi di mora e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale
2. In caso di omessa, infedele od incompleta denuncia, o di omesso, ritardato o incompleto pagamento si irroga, negli avvisi di accertamento, la sanzione del 30% di cui all'art. 13 del D. Lgs. 471/1997, nel termine decadenziale del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione della violazione.

## **CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Articolo 25**

#### **Adempimenti del Comune**

1. Il Comune provvede annualmente, entro il mese di giugno, a trasmettere all'Osservatorio Nazionale dei rifiuti copia del Piano Finanziario e della relazione di cui al precedente art. 2.
2. I dati relativi alle componenti di costo della Tariffa di cui al punto 2 dell'allegato 1 del DPR n. 158 del 27 aprile 1999 sono comunicati annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo 05 febbraio 1997, n. 22, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.

### **Articolo 26**

#### **Norme transitorie**

1. Per la classificazione delle categorie delle utenze non domestiche, a far data dal 1° gennaio 2003, il Comune utilizzerà le categorie enunciate nell'allegato 1, come precisato al precedente articolo 11, comma 1.
2. A far data dal 1° gennaio 2003 si assumeranno, temporaneamente, come valide:
  - \* quanto alle superfici, le denunce in precedenza prodotte dalle utenze entro il 31 dicembre dell'anno precedente e comunque le superfici iscritte a ruolo;
  - \* quanto al numero degli occupanti l'alloggio, tale dato sarà desunto d'ufficio dall'anagrafe per le famiglie residenti, mentre per i non residenti verrà considerato un numero di occupanti pari a due (2) nella generalità dei casi, salvo diversa indicazione dell'utente;  
Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione (seconda casa) da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene fissato convenzionalmente in due (2) unità; analogo criterio viene applicato per le abitazioni degli utenti che risiedono o hanno la dimora abituale, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale.
  - \* le aree scoperte operative individuate dall'art. 13, comma 1, saranno assoggettate alla Tariffa, pur con le riduzioni ivi previste, dal momento in cui sarà effettuata la ricognizione delle relative superfici.

Il Comune provvederà alla verifica delle denunce con apposite ed opportune forme di accertamento.

## **Articolo 27**

### **Rinvio ad altre disposizioni di legge e regolamentari**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio:
  - a) alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05/02/1997 n. 22 e nel D.P.R. 27/04/99 n. 158 e successive modifiche e integrazioni;
  - b) al regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate;
  - c) al regolamento comunale per l'accertamento con adesione ai tributi comunali;
  - d) alle normative in vigore in materia di tributi locali, in particolare in materia di ravvedimento operoso e di interpello.

### **Classificazione delle categorie utenze non domestiche**

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 1A. Edifici Comunali
2. Cinematografi e teatri
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Esposizioni, autosaloni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Case di cura e riposo
10. Ospedale
11. Uffici, agenzie, studi professionali
12. Banche e istituti di credito
13. Negozi abbigliamento, calzature, libri, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. Mense, birrerie, amburgherie
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercati generi alimentari
30. Discoteche, night club.